



COMUNE DI GRUMONEVANO

(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORDINANZA N. 26 DEL 12/07/2024

OGGETTO: PULIZIA E DECORO DEI FONDI PRIVATI E PREVENZIONE DEGLI INCENDI

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo estivo i rami, gli sterpi, i rovi e la vegetazione infestante che fuoriescono dalle proprietà private a fronte strada, invadono le sedi stradali ed i marciapiedi rendendo pericoloso il transito pedonale;

CONSIDERATO che tale situazione conferisce all'ambiente urbano un aspetto indecoroso e suscita nel cittadino una sensazione di generale trascuratezza;

ATTESO che il rapido sviluppo della vegetazione infestante nella stagione estiva è causa di condizioni igienico-sanitarie critiche, perché oltre ad essere motivo del diffondersi di fastidiose allergie, facilita il proliferare di animali ed insetti dannosi per la salute, in quanto idonei a provocare la diffusione di patologie e, non ultimo, è potenziale pericolo per il possibile sviluppo di incendi in prossimità di aree verdi incolte;

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) all'art. 29 comma 3, prevede che:

1. i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00 (art. 29 c. 3).
4. alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive.

PRECISATO:

CHE è necessario imporre ai proprietari di terreni o fondi agricoli non coltivati e di aree urbane incolte, l'obbligo di provvedere alla periodica pulizia mediante lavorazione del terreno e taglio di rovi, spine ed arbusti spontanei;

CHE è altresì necessario imporre l'obbligo di tenere sempre sgombri i suoli privati da detriti ed immondizie e da qualsiasi tipo di rifiuti anche al fine di impedire e prevenire lo sviluppo di roghi ed incendi tossici;

RICHIAMATO l'articolo 59 del TULPS in cui si prevede il divieto di dar fuoco alle stoppie nei campi e nei boschi nei periodi non consentiti, senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi determinata.

ATTESO che in mancanza di appositi regolamenti locali, l'art. 59 del TULPS stabilisce che è vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza inferiore a 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiali infiammabili.

EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 309 del 24/06/2024 è stato approvato il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2024-2026 (BURC n. 46/2024)

RW

VISTO che per il corrente anno è stato individuato quale periodo di maggiore pericolosità il periodo compreso tra il 15/06/2024 ed il 15/10/2024 (salvo eventuali proroghe) ed è stato imposto ai Sindaci, tramite le Prefetture, di emanare ordinanze nei Comuni interessati, per la prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza.

CONSIDERATO che la Regione Campania prevede il divieto assoluto di procedere alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi, con sanzioni per i trasgressori previste dall'art.10 della legge n. 353/2000.

DATO ATTO pertanto della volontà di procedere alla regolamentazione dei comportamenti che possano determinare lo sviluppo dei roghi e degli incendi nei periodi di massima siccità e di maggior pericolo.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 8 del D. Lgs1/2018;

VISTO il D.lgs. 285/1992

VISTO il T.U.L.P.S.

ORDINA

Ai proprietari o detentori dei fondi frontisti di tutte le strade comunali, soggette a pubblico transito, di provvedere a proprie spese al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano sulle strade pubbliche, provvedendo altresì a propria cura e spesa allo smaltimento dei rifiuti derivanti da potatura e diserbo, con divieto assoluto di conferire le risultanze di erbe e sterpaglie nell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Prevede che per la richiamata fattispecie si applichi l'articolo 29 cc. 1. 3 e 4 del C.d.S. con sanzione pecuniaria da € 173,00 a € 694,00 e conseguente sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le norme vigenti in materia ambientale e sanitaria.

Ai proprietari o detentori di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere *ad horas* a proprie spese alla pulizia ed alla bonifica dei fondi, curando il lecito trasporto e conferimento a discarica di tutti i materiali rimossi.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale qualora il fatto costituisca reato, la violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 160,00).

Nel periodo di **massima siccità**, come indicato dalla Regione Campania, stabilisce che:

FA DIVIETO

- di bruciare residui vegetali, agricoli e forestali, stoppie ed erbe infestanti;
- di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, far uso di mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti" dotate di fiamme libere, nonché di altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boschive, agricole o verdi a rischio di incendio, salvo deroghe specifiche.
- di usare nei fondi agricoli motori o fornelli che producano brace o faville, apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le fattispecie, stabilisce che la violazione di tale divieto comporti l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 80.00 a € 500.00 (pagamento in misura ridotta € 160,00).

- Il Comando di Polizia Municipale e le forze di polizia presenti sul territorio sono incaricati dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Grumo Nevano e trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Redd



Il Sindaco
Dott. Umberto Cimmino